



**PROCURA DELLA REPUBBLICA**  
**PRESSO IL TRIBUNALE CAMPOBASSO**

**Al Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati**  
**Campobasso**

**Larino**

**Isernia**

**Al Presidente della Camera Penale**  
**CAMPOBASSO**

**Ai sostituti**

**Al personale amministrativo**

**Al personale della sezione di polizia giudiziaria**  
**CAMPOBASSO**

**e p. c.**            **al Presidente della Corte di Appello**  
**al Procuratore Generale**  
**al Presidente del Tribunale**  
**al Presidente del Tribunale di Sorveglianza**  
**CAMPOBASSO**

Prot. 4408/2020/U    23 NOV 2020

**Oggetto: linee - guida in merito alle modalità di deposito di memorie, documenti, richieste ed istanze dei difensori ai sensi dell'articolo 24 comma 4 del DL 137/2020.**

Visto l'art. 24 D.L. 28 ottobre 2020 n. 137;



Visto il provvedimento del Direttore Generale Sistemi Informativi Automatizzati del Ministero della Giustizia in data 4 novembre 2020 in attuazione dell'art. 24 comma 1 D.L. 28 ottobre 2020 n. 137;

Visto il provvedimento del Direttore Generale Sistemi Informativi Automatizzati del Ministero della Giustizia in data 9 novembre 2020 in attuazione dell'art. 24 comma 4 D.L. 28 ottobre 2020 n. 137;

Visto il provvedimento del Direttore Generale Sistemi Informativi Automatizzati del Ministero della Giustizia in data 11 maggio 2020 in attuazione dell'art. 83 comma 12 *quater* D.L. 17 marzo 2020 n. 18;

**Dato atto che:**

- con due distinte circolari – d'intesa con il Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Campobasso ed il Presidente della Camera Penale – sono stati adottati provvedimenti in merito al deposito degli atti di cui all'art. 24, 1 e 2 comma, DL n. 137/20 e di cui all'art. 24, 4 e 5 comma del medesimo decreto;
- sono pervenute richieste di chiarimenti in merito alle modalità di utilizzo del portale e, tra le altre questioni, è stato posto il problema del deposito di istanze relative alle misure alternative o comunque attinenti **all'esecuzione penale**.

Ritenuto di fornire tali indicazioni in una nota riepilogativa, anche richiamando ed eventualmente integrando quanto già in precedenza stabilito

**DISPONE QUANTO SEGUE**

**Deposito degli atti indicati dall'articolo 415 bis, comma 3, del codice di procedura penale (art. 24, 1 e 2 comma, DL n. 137/20)**

Il deposito, da parte dei difensori, di **memorie, documenti, richieste e istanze ai sensi dell'art. 415 bis comma 3 del codice di procedura penale**, comprese eventuali nomine di difensori successive alla notifica dell'avviso di conclusione indagini, deve avvenire esclusivamente tramite il Portale Deposito Atti Penali (raggiungibile dal sito del Portale dei Servizi Telematici del Ministero della Giustizia <http://pst.giustizia.it>).

Occorre precisare, per la corretta esecuzione della procedura, che il **primo atto da inserire** è rappresentato dalla "**nomina difensiva**" che deve essere **firmata digitalmente** e inserita nella sezione "**deposito nomina**". Senza il deposito della nomina, il sistema non consente di proseguire con l'inserimento degli atti successivi.

A tal fine è opportuno chiarire alcune criticità che si possono verificare in questa fase e, in particolare, quelle relative all'ipotesi in cui sia stato nominato un difensore di ufficio o la nomina del difensore di fiducia sia stata depositata anteriormente alla fase della

redazione dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari (ad es. in sede di elezione di domicilio). In tali ipotesi, dato che il sistema **non consente di procedere senza prima avere depositato la nomina** (che potrebbe anche non essere nella disponibilità del difensore), la stessa dovrà essere sostituita con **un'autodichiarazione dell'avvocato di essere il difensore di ufficio o di fiducia**, sottoscritta digitalmente, ed inserita nella sezione deposito nomine. In tal modo, sino a quando non interverrà una modifica del sistema che consenta di superare tale criticità, si potrà ovviare attraverso l'autodichiarazione.

Una volta superata la fase dell'inserimento della nomina, i difensori potranno depositare gli atti successivi (memorie, documenti, richieste e istanze), che devono essere sempre firmati digitalmente, accedendo alla sezione "**deposito atti successivi**".

Completata la procedura, i difensori potranno seguire tutta la fase di gestione degli atti inviati, sempre accedendo al PDP, sino a quando il sistema genererà la "**ricevuta di accettazione deposito**" che varrà a tutti gli effetti di Legge.

E' bene precisare che i **difensori non riceveranno alcuna comunicazione di avvenuto deposito degli atti** se non tramite il PDP con la ricevuta di accettazione deposito e potranno sollecitare l'evasione, sempre attraverso il sistema, che tratterà ogni richiesta. Il deposito si intende effettuato al momento del rilascio della ricevuta di accettazione da parte del sistema, come indicato dall'art. 6 del provvedimento Dgsia 11 maggio 2020.

Si precisa che nomine o istanze diverse da quelle indicate al comma 3 dell'art. 415 *bis* c.p.p. e successive al termine di venti giorni dalla notifica dell'avviso di conclusione indagini o comunque all'esercizio dell'azione penale **non possono essere validamente inoltrate** e non saranno in ogni caso prese in considerazione. Dopo quella fase le nomine dovranno pervenire su altri canali essendo, il portale, dedicato solo ed esclusivamente a quella specifica fase.

Si sottolinea che, ai sensi dell'art. 24, 6 comma, DL n. 137/20, **per gli atti indicati nel 3 comma dell'art. 415 bis** (così come per quelli che saranno poi eventualmente individuati ai sensi del 2 comma del medesimo decreto legge), **l'invio tramite posta elettronica certificata non è consentito e non produce alcun effetto di Legge.**

#### **UFFICIO 415 BIS**

Della gestione del deposito degli atti indicati nel 3 comma dell'art. 415 *bis* c.p.p., se ne occuperà il personale dell'ufficio 415 bis il quale dovrà giornalmente accedere al sistema per verificare gli atti trasmessi dai difensori, stamparli e inserirli nel fascicolo cartaceo, completare la procedura di accettazione degli stessi sino alla generazione della ricevuta del deposito o al rifiuto degli stessi qualora incompleti.

**DEPOSITO DEGLI "ATTI DIVERSI" DA QUELLI MENZIONATI  
DALL'ARTICOLO 415 BIS, COMMA 3, DEL CODICE DI PROCEDURA PENALE  
(ART. 24, 4 E 5 COMMA, DL N. 137/20)**

L'art. 24, 4 comma, del DL n. 137/20, stabilisce che tutti gli atti, documenti e istanze comunque denominati diversi da quelli menzionati dal 3 comma dell'art. 415 bis c.p.p., **POSSONO ESSERE DEPOSITATI**, con valore legale, mediante posta elettronica certificata del difensore, inserita nel registro generale di cui all'art. 7 del decreto ministeriale del 21.2.2011. A tal fine, con decreto del DOSIA del 9.11.2020 n. 10791, alla Procura della Repubblica di Campobasso è stato assegnato il seguente indirizzo di P.E.C.:

- **"depositoattipenali.procura.campobasso@giustiziacert.it"**

**INDICAZIONI PER I DIFENSORI**

Per una corretta trasmissione degli atti, è opportuno richiamare le norme tecniche indicate dal DOSIA nell' art. 3 del provvedimento sopra citato:

1. l'atto del procedimento in forma di documento informatico, da depositare attraverso il servizio di posta elettronica certificata, deve essere in formato PDF ottenuto da una trasformazione di un documento testuale, senza restrizioni per le operazioni di selezione e copia di parti; non è pertanto ammessa la scansione di immagini;
2. deve essere sottoscritto con firma digitale o firma elettronica qualificata;
3. sempre in formato PDF, le copie per immagine di documenti analogici devono avere una risoluzione massima di 200 dpi;
4. le tipologie di firma ammesse sono PAdES e CADES. Gli atti possono essere firmati digitalmente da più soggetti purchè almeno uno sia il depositante;
5. la dimensione massima consentita per ciascuna comunicazione operata attraverso l'inoltro di comunicazione alla casella di posta elettronica certificata assegnata all'ufficio per il deposito di atti, documenti e istanze è pari a 30 *Megabyte*.

Infine, atteso che è stato assegnato un unico indirizzo di PEC e lo stesso è in uso a più unità operative della Procura di Campobasso, i difensori sono invitati ad indicare nell'oggetto della mail: **la fase in cui si trova il procedimento** (fase d'indagine o fase dibattimentale), **il numero del procedimento penale, quello del modello** (21, 21 bis, 44, 44 bis e 45), **il nome del magistrato assegnatario** e il tipo richiesta (memoria, istanza, deposito documenti, nomina fiduciaria etc.) **allegando il mandato ricevuto dall'interessato**.

Qualora i difensori non siano a conoscenza di tali informazioni, potranno preventivamente acquisirle inviando una richiesta all' indirizzo di P.E.C.:

- **casellario.procura.campobasso@giustiziacert.it**, attraverso la procedura prevista dall'art. 335 c.p.p.

## SEGRETERIE PM - UFFICIO DIBATTIMENTO

### Gestione deposito degli atti ricevuti via PEC (art. 24, 5 comma, DL. 137/20)

Il personale degli uffici interessati (Segreterie dei PM e Ufficio Dibattimento), ricevuti gli atti di pertinenza dal personale preposto al controllo della PEC:

- “[depositoattipenali.procura.campobasso@giustiziacert.it](mailto:depositoattipenali.procura.campobasso@giustiziacert.it)”,

provvederà (secondo le attuali modalità in uso) ad annotare sul registro elettronico (SICIP) la data di ricezione.

Ai fini della continuità della tenuta del fascicolo cartaceo si provvederà, altresì, all'inserimento nel predetto fascicolo di copia analogica dell'atto ricevuto con l'attestazione della data di ricezione nella casella di posta certificata dell'ufficio.

Le cancellerie dei magistrati, all'atto di un provvedimento definitivo che dispone l'esercizio dell'azione penale, trasmetteranno il fascicolo al personale preposto per l'inserimento nel sistema TIAP-Document@ per la formazione del fascicolo digitale.

## UFFICIO ESECUZIONI PENALI

In deroga a quanto sopra riportato, il **deposito da parte dei difensori** di istanze relative alle misure alternative, alla pena o comunque attinenti all'esecuzione di pene, dovrà continuare ad avvenire all'indirizzo PEC,

- “[esecuzioni.procura.campobasso@giustiziacert.it](mailto:esecuzioni.procura.campobasso@giustiziacert.it)”

tale deroga si rende necessaria a fronte di insuperabili ragioni organizzative e comunque in quanto tale pec è l'unica presidiata (dal personale addetto all'esecuzione) anche nelle giornate del sabato.

L'atto – anche in questo caso - dovrà comunque rispettare i requisiti previsti per il deposito di cui all'art. 24, 4 e 5 comma, DL n. 137/20

### La presente va pubblicata sul sito internet della Procura

Si coglie l'occasione per porgere distinti saluti.

Campobasso, 23/11/2020

IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA FF  
Elisa SABUSCO  
sentito il PROCURATORE DELLA REPUBBLICA  
Nicola D'ANGELO